

# MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 giugno 2018

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze Butirfentanil, 4-MEC, Etilone, MPA, 5F-APINACA. (18A04703)

(GU n.160 del 12-7-2018)

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali. Nelle tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;

Visto in particolare l'art. 13, comma 2, del testo unico secondo cui le citate tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze indicate nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche;

Vista la Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York in data 30 marzo 1961 come emendata dal protocollo di Ginevra del 25 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 giugno 1974, n. 412;

Vista la Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, cui l'Italia ha aderito e reso esecutiva con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs (CND), nell'ambito della 60° sessione che si è svolta a Vienna, in data 16 marzo 2017, con la decisione n. 60/3, ha approvato l'inserimento della sostanza butirfentanil nella Schedule I di cui alla Convenzione del 1961 sulle sostanze narcotiche e che con le decisioni n. 60/4, 60/5, 60/8, 60/10, ha approvato l'inserimento delle sostanze: 4-MEC, Etilone, MPA, 5F-APINACA nella Schedule II, di cui alla convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;

Tenuto conto che le sostanze 4-MEC, Etilone, 5F-APINACA, nella tabella I, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono comprese le prime due: 4-MEC ed Etilone all'interno della categoria degli «analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale», e 5F-APINACA all'interno della categoria degli «analoghi di struttura derivanti dal indazol-3-carbossamide», senza essere denominate specificamente;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 6 dicembre 2017, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 delle sostanze Butirfentanil, 4-MEC, Etilone, MPA, 5F-APINACA;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 13 febbraio 2018, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 delle sostanze: Butirfentanil, 4-MEC, Etilone, MPA, 5F-APINACA;

Ritenuto di dover procedere ai citati aggiornamenti delle tabelle degli stupefacenti, in adesione alle convenzioni internazionali ed a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

4-MEC denominazione comune  
(2-etilamino-1-p-tolilpropan-1-one) denominazione chimica  
(2-Etilammino-1-(4-metilfenil)-1-propanone) altra denominazione  
4-metiletcatinone altra denominazione  
5F-APINACA denominazione comune  
(N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossamide) denominazione chimica  
(N-(1-adamantil)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossammide) altra denominazione  
5F-AKB-48 altra denominazione  
BUTIRFENTANIL denominazione comune  
(N-fenil-N-[1-(2-fenilettil)-4-piperidinil]-butanamide) denominazione chimica  
ETILONE denominazione comune  
(2-(etilamino)-1-(3,4 metilendirossifenil)-propan-1-one) denominazione chimica  
(2-etilamino-1-(3,4-metilenedirossifenil)propan-1-one) altra denominazione  
Bk-MDEA altra denominazione  
MPA denominazione comune  
(N-Metil-1-(tiofen-2il)propan-2-ammina) denominazione chimica  
Metiopropamina altra denominazione  
Metiltienpropamina altra denominazione

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2018

Il Ministro: Grillo